

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

**N. 1441**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori STORAGE, CURSI, GRAMAZIO, TOTARO,  
BIANCONI, GHIGO e TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2007**

—————

Nuove norme in materia di esercizio della medicina legale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La medicina legale, branca specialistica della medicina che studia la persona umana, fisica e giuridica nei suoi rapporti con il diritto, ha insita in se stessa una parte giuridica che mira alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi generali, alla elaborazione del materiale occorrente all'opera legislativa, alla segnalazione di eventuali deficienze del diritto codificato, alla creazione di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di tutta quella attività dottrinale e critica che concorre alla formazione del diritto.

Su tali premesse corre l'obbligo richiamare l'attenzione sulla figura dello specialista in medicina legale che quotidianamente mette insieme quanto acquisito in quattro anni di specializzazione, dopo il regolare corso di laurea in medicina e chirurgia, per coniugare diritto e medicina a tutela dello Stato e del cittadino.

Mentre, però, tutte le altre branche della specialistica trovano la propria specificità applicativa, dai più si ritiene che la medicina legale possa essere svolta da chiunque, atteso che un errore o più errori non determineranno danno alla persona con relativi risvolti penali e civili, ma essi non considerano, volontariamente, che di certo si determineranno danni allo Stato e/o al cittadino.

La legge di riforma sanitaria, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ebbe a prevedere che le unità sanitarie locali provvedessero in particolare agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni prestazione medico-legale spettanti al servizio Sanitario nazionale.

Tale norma legislativa è stata di certo mal applicata proprio perché si ignora l'importanza della disciplina.

Tutti gli sforzi sembravano destinati al successo allorché la Commissione sanità

del Senato della Repubblica propose, in sede di approvazione del disegno di legge n. 463-B (XI legislatura), con riferimento all'articolo 1, di impegnare il Governo a tener conto dell'esigenza di istituire, nell'ambito delle costituite aziende infraregionali, appositi servizi di medicina legale ai quali attribuire le funzioni di cui agli articoli 14, terzo comma, lettera *q*), e 19, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Il Governo, purtroppo, ebbe a porre la fiducia sul disegno di legge n. 463-B, e non tenne conto della proposta, cosicché della medicina legale non vi è alcun riferimento nel decreto di riassetto del Servizio sanitario nazionale, né alcun accenno in proposito è contenuto nella legge di riforma della sanità.

Eppure con la legge n. 295 del 1990 si è dimostrato che la figura dello specialista ha dato i propri risultati laddove le presidenze delle commissioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, sono state affidate a specialisti in medicina legale. Infatti a fronte di un incremento dei benefici economici il relativo capitolo di spesa ha avuto un notevole ridimensionamento.

Le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, prevedono, al titolo II, capo II, sezione I (Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari), all'articolo 13, dove si tratta dell'albo dei consulenti tecnici, che «presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) indu-

striale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa».

All'articolo 15 delle norme di attuazione del medesimo codice, viene sancito che «possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia».

Al titolo III, capo V (Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza), all'articolo 146, si legge che «nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro».

Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, all'articolo 67, prevedono, tra l'altro, che «nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria...».

Per quanto detto, si chiede di voler approvare una legge che preveda che l'esercizio della medicina legale sia subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisire dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia mediante il corso di specializzazione della durata minima di anni quattro e che ogni attività definita medico-legale non possa essere svolta da medici che non siano in possesso del titolo di cui innanzi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'esercizio della medicina legale è subordinato, oltre che al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, al possesso del diploma post-universitario di specializzazione in medicina legale.

### Art. 2.

1. Ogni attività definita medico-legale non può essere svolta da un medico che non sia in possesso del titolo di cui all'articolo 1.

### Art. 3.

1. In deroga agli articoli 1 e 2, possono svolgere attività di medicina legale in enti pubblici, limitatamente ai compiti di istituto, anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni medico-legali in qualità di dipendenti del Servizio sanitario nazionale o di un ente previdenziale.